



Atti del Comune

Prot. N.

Milano,

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELL'ACQUISTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

IL SINDACO

RILEVATO CHE

- l'uso di sostanze stupefacenti provoca uno stato di alterazione psico-fisica nel soggetto, da cui deriva uno stato di euforia e di alienazione sociale che comporta una distorsione delle percezioni sensoriali e della realtà;
- sono molto frequenti episodi in cui, sotto l'effetto di droghe, vengono compiuti atti che mettono a grave rischio l'incolumità degli stessi assuntori e delle persone che con loro si relazionano, in particolare anche di soggetti indifesi, come i bambini;
- a volte, l'acquisto di droghe interessa soggetti che, pur non essendo assuntori abituali, ricorrono all'uso per fronteggiare temporanee situazioni di disagio e di solitudine, spesso con gravi conseguenze;
- lo smercio di stupefacenti avviene, per lo più, in luoghi pubblici, in particolare parchi, piazze, viali e strade con aree di sosta o verdi;
- i comportamenti derivanti dagli effetti dovuti dall'assunzione di sostanze stupefacenti, possono costituire potenziale pericolo per l'incolumità personale e dei terzi, in particolare se minorenni;

CONSIDERATO CHE

- l'acquisto di sostanze stupefacenti per uso personale, seppur non rilevante ai fini penali, lo è, senza alcun dubbio, sotto il profilo sociale e deve essere considerato quale comportamento pericoloso per la salute personale e pubblica che favorisce situazioni di isolamento e malessere sociale;
- le droghe sono sostanze accomunate dalla capacità di danneggiare gravemente il sistema nervoso, nonché di indurre comportamenti deleteri per sé e per gli altri.



Atti del Comune

- le droghe producono danni gravi alla integrità fisica e psicologica dei consumatori;
- le droghe comunemente considerate "leggere" producono danni gravi anche se meno immediati o in parte non visibili (danni cerebrali, psicosi anche gravi come la schizofrenia o il disturbo bipolare, crollo delle difese immunitarie, disfunzioni riproduttive) o indiretti (induzione a comportamenti aggressivi, abulia, perdita dell'attenzione, incostanza), ma sicuramente pregiudizievoli per la salute psicofisica e l'equilibrio di vita..
- l'uso delle droghe non rispetta la libertà degli altri e il bene comune, perché alimenta la delinquenza organizzata (senza la domanda non ci sarebbe l'offerta), stimola comportamenti violenti e causa incidenti nella guida o nell'esercizio di delicate professioni.
- l'uso di droghe non è atto pienamente libero, perché danneggia gravemente le condizioni (salute fisica e mentale, integrità dei rapporti interpersonali, capacità di assumere i propri doveri sociali) in cui può essere esercitata la propria libertà.
- l'uso di droghe non è atto pienamente libero anche perché ben presto non è più espressione di reale volontà, visto che le droghe inducono *dipendenza*.
- ammettere che un individuo possa danneggiare irreparabilmente la propria salute (con le droghe, o con altri mezzi) significherebbe, altresì, esporre ogni individuo al rischio di essere indotto da altri (con suggestioni psicologiche, o col ricatto) ad atti autolesionistici. Significherebbe, infine consentirgli di danneggiare la propria dignità.
- il codice civile dispone (art. 5) che "gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica" non per limitare la libertà individuale, ma per tutelare l'integrità fisica dell'individuo;
- una norma di rilievo costituzionale tutela la salute (art. 32 Cost.) "come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" .

VALUTATO CHE

- è, quindi, compito dell'Amministrazione Comunale intervenire nell'ambito pubblico di sua competenza, per contrastare l'acquisto, anche per uso solo personale, di sostanze stupefacenti;
- per tutti i motivi esposti il divieto serve a proteggere la persona nella sua integrità fisica e nella sua libertà di scelta;



Atti del Comune

VISTI

- l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 2 lett. a) - e) del DM del 5 agosto 2008, secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni che offendono la pubblica decenza e favoriscono il degrado sociale;
- la deliberazione di GC del/9/2008, n. esecutiva ai sensi di legge;

ORDINA

1. è fatto divieto di acquistare, anche per solo uso personale, sostanze stupefacenti di qualunque tipo in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico del territorio comunale;

AVVERTE CHE

- fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque violi i disposti della presente ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge sino ad un massimo di € 500,00 e nella misura ridotta fissata con la deliberazione di G.C. n..... del/09/2008.

E' prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 13 legge 689/81 e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 689/81.

DISPONE

- che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Milano, la presente ordinanza sia pubblicata per giorni dieci all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sia immediatamente eseguita.

IL SINDACO
Letizia Moratti



Atti del Comune

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Milano , entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune ;
- Ricorso al TAR di Milano, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.